



COMUNICATO UFFICIALE N. 529
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 490/AA al n. 494/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 490/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1054 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Simone VALLESI, e della società G.S. PALMENSE SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone VALLESI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società G.S. Palmense Ssdarl, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all'esito della gara Maceratese – GS Palmense del 3.4.2025 valevole per il campionato Juniores Regionali Under 19 del Comitato Regionale Marche, a mezzo di un "post" pubblicato sulla pagina ufficiale della società G.S. Palmense Ssdarl del social network Facebook, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro, e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa;

G.S. PALMENSE SSDARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Simone Vallesi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Simone VALLESI,
 - Società G.S. PALMENSE SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuliano Paradisi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Simone VALLESI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società G.S. PALMENSE SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 491/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 645 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Dimitri PANOZZO, Patrick SANDONA' e Daniele VALENTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Dimitri PANOZZO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Tresche Conca A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Tresche Conca A.S.D., omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Daniele Valente nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.C. Tresche Conca A.S.D. agli incontri Tresche Conca A.S.D. - Roxus del 14.9.2024 e Tresche Conca A.S.D. - Quadrifoglio del 28.9.2024, valevoli per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Patrick SANDONA', all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C. Tresche Conca A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.C. Tresche Conca A.S.D. in occasione degli incontri Tresche Conca A.S.D. - Roxus del 14.9.2024 e Tresche Conca A.S.D. - Quadrifoglio del 28.9.2024, entrambi valevoli per il campionato di Terza Categoria, nelle quali è indicato il nominativo del Sig. Daniele Valente attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

Daniele VALENTE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.C. Tresche Conca A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.C. Tresche Conca A.S.D. alle gare Tresche Conca A.S.D. - Roxus del 14.9.2024 e Tresche Conca A.S.D. - Quadrifoglio del 28.9.2024, entrambi valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Dimitri PANOZZO,
 - Sig. Patrick SANDONA',
 - Sig. Daniele VALENTE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Dimitri PANOZZO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Patrick SANDONA',
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Daniele VALENTE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 492/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 627 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giovanni BIBIANI, e della società ASD SILANA FOOTBALL CLUB 2019, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni BIBIANI, all'epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Silana Football Club 2019, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 66, commi 2 quater, 3 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di raccattapalle della società A.S.D. Silana Football Club 2019 ammesso nel recinto di gioco dall'arbitro in occasione della gara Silana Football Club 2019 - Città di Cirò Marina del 5 gennaio 2025, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, fatto ingresso nel terreno di gioco al trentaduesimo minuto del secondo tempo, a seguito della rete realizzata dalla squadra della Silana Football Club 2019, ed aver rivolto all'indirizzo del portiere della squadra avversaria Sig. V.D.A., toccandosi le parti intime, l'espressione "hai preso il gol e ora stai zitto", nonché per essersi posizionato a poca distanza dal viso di tale calciatore con atteggiamento intimidatorio; a seguito della reazione del calciatore Sig. V.D.A., poi, sanzionata dall'arbitro con l'ammonizione, si sono originati tafferugli tra i sostenitori delle due squadre presenti nell'impianto sportivo che hanno reso necessario l'intervento della forza pubblica ed hanno determinato la sospensione definitiva della gara;

ASD SILANA FOOTBALL CLUB 2019, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Giovanni Bibiani ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giovanni BIBIANI,
 - Società ASD SILANA FOOTBALL CLUB 2019, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Francesco Perri;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni BIBIANI,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD SILANA FOOTBALL CLUB 2019;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 493/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 496 pfi 24-25 adottato nei confronti della società U.S.D. FOLLONICA GAVORRANO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

U.S.D. FOLLONICA GAVORRANO S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il Sig. Sebastian Gjerkaj;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società U.S.D. FOLLONICA GAVORRANO S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo BALLONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. FOLLONICA GAVORRANO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 494/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Daniele PAGIN, e della società A.C.D. CAMPODARSEGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele PAGIN, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Campodarsego, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per avere lo stesso omesso, in qualità di Presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo denominato "Torneo di Natale", svoltosi il 22.12.2024 presso il centro sportivo di Arzegrande (PD), organizzato dalla società Piovese SSDARL al quale ha partecipato la squadra della categoria "Pulcini" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

A.C.D. CAMPODARSEGO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal Sig. Daniele Pagin così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Daniele PAGIN,
 - Società A.C.D. CAMPODARSEGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Denaiel Pagin;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele PAGIN,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.D. CAMPODARSEGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina